

COME COMPORTARSI IN CASO DI NEVE

SUGGERIAMO:

- ai pedoni di uscire con **calzature idonee**
- agli automobilisti di circolare con **attrezzatura o pneumatici idonei**

Inoltre:

sia i **pedoni** che gli **automobilisti** possono segnalare eventuali emergenze o situazioni di particolare necessità, tenendo conto che il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo non può essere effettuato contemporaneamente su tutta la viabilità.

In caso di forti nevicate tenete sempre sotto controllo il manto nevoso o formazioni di ghiaccio su tetti e cornicioni, per evitare cadute di neve/ghiaccio su spazi pubblici o privati.

Per le segnalazioni il cittadino può rivolgersi agli uffici

Polizia Municipale
ufficio.pm@comune.piscina.to.it

Centralino
0121 57401
011 0119850829



....una nevicata può rappresentare un ostacolo alla mobilità, il disagio è inevitabile, ma si può ridurre attuando comportamenti idonei.

A tal fine è utile conoscere quali siano **i servizi a carico del comune** e **i compiti a carico del cittadino**, come previsto dal:
“Regolamento di Polizia Urbana”



A carico del COMUNE

Spetta al comune:

- il trattamento **antigelo sulla viabilità pubblica** (con spandimento di sabbia e cloruri);
- lo **sgombero della neve sulla viabilità pubblica** che avverrà seguendo delle priorità stabilite:
 - a) viabilità principale
 - b) in prossimità di edifici pubblici (uffici pubblici, scuole, ospedali) o di pubblica utilità
 - a) tutto il resto della viabilità comunale
- lo **sgombero della neve da marciapiedi solo se di fronte ad edifici pubblici.**



A carico del CITTADINO

Ai sensi dell' **art. 14 del vigente "Regolamento di Polizia Urbana"**:

Art. 14: Sgombero neve.

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall' Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati titolo devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni cautela, non

esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. È inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via.

5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati titolo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Compete ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili la rimozione della neve dei tratti di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in modo tale da permettere il continuo utilizzo del marciapiede stesso, evitando quindi l'accumulo al suolo. Gli inquilini od affittavoli sono tenuti in luogo dei proprietari all'adempimento di questa disposizione.

7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico prospiciente la propria abitazione non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, nonché il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

La mancata osservanza degli adempimenti citati in tale regolamento comporta l'applicazione della sanzione da **€ 25.00** a **€ 200.00** oltre l'eventuale risarcimento per eventuali lesioni arrecciate alle persone.

